

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1916.

Roma, 8 agosto 1916.

Esenzione del contributo di guerra dei pagamenti fatti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per spese di ospedalità. — Il n. 1102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

Art. 1. — Il contributo straordinario di guerra di cui ai decreti 21 novembre 1915, n. 1643, e 31 maggio 1916, n. 695, non sarà dovuto sui pagamenti che lo Stato, le Provincie ed i Comuni faranno ad ospedali o ad altri Istituti di ricovero per il mantenimento di ammalati o di ricoverati.

Art. 2. — La esclusione portata dal cap. dell'articolo 1°, allegato A, del decreto 31 maggio 1916, n. 695, è estesa ai redditi di ricchezza mobile appartenenti alla categoria D, dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dalle Provincie e dai Comuni.

Roma, 27 agosto 1916.

NOTIZIE - COMUNICATI - INFORMAZIONI

La questione dello zucchero

Una interrogazione e la risposta del Ministero delle Finanze

L'on. Giretti ha presentato la seguente interrogazione:

« 1. Come è spiegabile il fatto che, contrariamente alla determinazione presa dal Governo di non ammettere in alcun caso la esportazione dello zucchero (vedi risposta scritta ad altra interrogazione del sottoscritto negli atti parlamentari della tornata dell'8 dicembre 1915) nei primi cinque mesi dell'anno in corso risultano ufficialmente esportati dall'Italia ben 11.590 quintali di zucchero.

« 2. Se detti quintali siano stati di produzione nazionale e quindi siano stati dovuti sostituire con altrettanti quintali di zucchero importato in Italia, in applicazione del decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1916 N. 121 con grave danno per la finanza per la perduta riscossione della differenza fra la tassa e la soprattassa di fabbricazione di lire 80,15 per quintale e il dazio doganale diminuito.

« 3. Se sussiste il fatto che anche recentemente, cioè nello scorso mese di agosto, mentre la Raffineria ligure lombarda si rifiutava di rifornire di zucchero la richiesta del consumo italiano essa abbia chiesto, a mezzo della Camera di Commercio di Genova, ed ottenuto il permesso di esportazione per 2000 quintali di zucchero.

« Quale è stato il dazio medio riscosso in applicazione del Decreto Luogotenenziale del 16 febbraio 1916 N. 121 sui 110.121 quintali di zucchero di prima classe che risultano importati in Italia dal 1. gennaio al 31 maggio dell'anno in corso ».

Il Ministro delle Finanze ha così risposto:

« 1. La registrazione di una esportazione di zucchero nei primi cinque mesi del corrente anno di 11.590 quintali risponde ad un fatto realmente avvenuto. Anzi, il quantitativo dei sette mesi fino a tutto luglio nel fascicolo che è in corso di stampa si troverebbe portato a 23.368 quintali. Senonchè si tratta per gran parte di questo quantitativo dei rifornimenti per le nostre colonie e per i territori recentemente occupati e per un'altra parte di spedizioni fatti in quest'anno in conto di impegni assunti lo scorso anno per le ragioni esposte qui appresso: tre quarti dell'indicata quantità di 23.368 quintali, e precisamente 16.349 quintali, furono spediti alle nostre colonie africane come dimostrano queste cifre: Tripolitania e Cirenaica quintali 12.052, Eritrea quintali 4096, Somalia Italiana quintali 201, oltre a 100 quintali inviati a Valona. Un altro quantitativo di poco più di 1200 quintali che non può essere chiamato esportazione, ma che la nostra statistica, come di dovere, registra, rappresenta lo zucchero imbarcato come provvista di bordo per consumo durante la navigazione. Rimane l'altro quarto della cifra totale: 5689 quintali, i quali furono esportati in Tunisia.

« Ma questa esportazione non contraddice affatto alla risposta scritta che all'on. interrogante fu data

dal precedente Gabinetto nella seduta dell'8 dicembre 1915. Essa non rappresenta già un permesso di esportazione accordato questo anno, ma semplicemente il saldo di una concessione già data nel settembre 1915 alla Francia quale corrispettivo per il passaggio dalla Tunisia in Libia di generi urgentemente richiesti per il rifornimento della popolazione civile e più ancora dei presidi militari delle nostre colonie. Questo saldo rappresentava per quella parte della concessione francese di cui la colonia francese non aveva ancora usufruito l'adempimento d'un impegno cui non potevamo sottrarci.

« 2. La domanda contenuta nel N. 2 della interrogazione non ha bisogno di risposta dopo quella data sotto il N. 1.

« 3. Il fatto di una richiesta di esportazione di duemila quintali fatta dalla Raffineria ligure lombarda a mezzo della Camera di Commercio di Genova e tanto più quello dell'accoglimento di tale domanda sono del tutto insussistenti.

« 4. La liquidazione dei dazi per le importazioni di zucchero effettuate nel corso di quest'anno in applicazione delle agevolazioni consentite dal Decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1916 N. 121 non è stata ancora effettuata in via definitiva per tutta la quantità di zucchero importata e ciò perchè mancano ancora alcuni elementi necessari per l'accertamento dei prezzi di acquisto delle differenti partite di zucchero importate. Per avere i prezzi definitivi è infatti necessario avere i risultati delle analisi compiute per conto delle case venditrici e delle acquirenti dai collegi di arbitrato di Londra cui furono già inviati i campioni ma che non si sono ancora pronunziati su tutti.

« Poichè le diverse partite acquistate in tempi diversi e trasportate durante un periodo di più mesi con noli variabili vennero, portate in Italia, ad avere prezzi differenti, non ha valore la quota pagata alla dogana per alcune soltanto di esse. Per un calcolo di qualche interesse intorno all'ammontare dei diritti doganali pagati per le importazioni effettuate a regime eccezionale occorre attendere che per tutte le partite la liquidazione dei diritti sia definitiva per trarre dal totale delle riscossioni di fronte alla quantità totale dello zucchero importato la media del pagamento per ogni quintale di merce. Se si volesse accennare soltanto ad alcuni dazi parziali si potrebbe fare per le prime partite per le quali è ormai definitiva la liquidazione la cifra di 37 e 47 lire il quintale pagata come diritto doganale ».

Le trattative inglesi per la fornitura del carbone all'Italia. — Nota la stampa quotidiana che continuano i colloqui fra i rappresentanti del Ministero del commercio e i proprietari delle miniere per la soluzione definitiva della questione della fornitura del carbone all'Italia sulla base degli accordi presi a Pallanza.

Le discussioni procedono piuttosto lentamente per quanto sia sincera la buona volontà dei proprietari delle miniere di secondare la politica del Governo e di dimostrare praticamente la loro simpatia verso l'Italia.

Le discussioni svoltesi in queste due ultime settimane hanno messo in evidenza le difficoltà che rimangono ancora da superarsi. La difficoltà più grave è sempre quella dei trasporti. Gli armatori sono disposti, a quanto sembra, ad accettare per il trasporto del carbone da Cardiff a Genova un nolo di 65 scellini (uno scellino vale in tempi normali L. 1.25) per tonnellata e vari contratti sono già stati conclusi su questa base che però non è molto inferiore alla quotazione media dei noli sul mercato libero.

L'alto livello dei noli non è tuttavia la difficoltà maggiore. Il vero ostacolo è la insufficienza delle navi necessarie per il trasporto delle 750 mila tonnellate circa di carbone che l'Italia deve importare ogni anno dall'Inghilterra all'infuori delle 250 mila tonnellate circa che importa dall'America. L'Inghilterra ha messo a nostra disposizione, come è noto, a tariffa ridotta circa il 50 o il 60 per cento del tonnello necessario senza contare le navi adibite al trasporto del grano e di altri generi di prima necessità cedute ai prezzi di requisizione che